REGOLAMETO DI DISCIPLINA

DELIBERA N. 77

Deliberato dal C.I

ITI M. FARADAY

13/03/2019

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (DPR 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento al quale è allegato in copia.
Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.
Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.
Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri

Gli studenti hanno il dovere di
- rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni,
- assolvere gli impegni di studio,
- portare rispetto verso il capo d'istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti,
- assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico,

- rispettare ed aver cura dell’ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola,
- osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.

Art. 3 - Principi e finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all’art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).

1. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
2. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
3. I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:
   - rimprovero verbale
   - ammonizione scritta sul registro di classe,
   - sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 6 giorni, con obbligo di presenza a scuola,
   - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni,
   - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni,

- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

4. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
5. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.
6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
8. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
9. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
10. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.
11. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

12. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un' ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
13. Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
14. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Il voto 5 in comportamento sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni ai doveri degli studenti definiti dallo statuto delle studentesse e degli studenti,purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare che ne comporti l'allontanamento dall'Istituto.

Inoltre, l'insufficienza in comportamento dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. L'insufficienza nel voto di comportamento (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. Il comportamento degli alunni deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'art. 1 dello statuto:

la funzione formativa e educativa della comunità scolastica;

- *i valori democratici;*
- *la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;*
- *il rispetto reciproco di tutte le persone;*

il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 5 Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari:

1. Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni
2. Reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi
3. Reiterata incuria dell'ambiente scolastico (che non dà luogo a danneggiamenti)
4. Reiterato disturbo delle attività didattiche
5. Mancato rispetto della norma sul fumo
6. Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale dell'istituto o stabilite dal Regolamento d'Istituto
7. Incuria dell'ambiente scolastico (che dà luogo a danneggiamenti)
8. Allontanamento dall' Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione
9. Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio nell' Istituto, nei confronti di altri alunni o di terzi
10. Alterchi con ricorso a vie di fatto
11. Reati commessi o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (art. 4 comma 9 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

Con riferimento alle fattispecie di cui al punto 11, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (art. 4

comma 9bis dello Statuto). Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto, in particolare:

- in nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l'altrui personalità.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- L'entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all' intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.
- La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente.

Tranne che per i reati ai punti 11 e 12 deve sempre essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Inoltre:

- Sarà cura del Consiglio d'Istituto evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni si traduca (per il superamento del numero di assenze consentite) nella impossibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale riparazione del danno.

L'infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull'attribuzione del credito scolastico.

Art. 6 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, o l'ammonizione scritta sul registro;
2. il Dirigente scolastico o un suo delegato, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva[1] di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
2. il dirigente scolastico da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
3. Il Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

[1] Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
5. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
6. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
7. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il coordinatore di classe, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
    a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola,

Art. 7 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentato al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.

Art. 8 - Organi di garanzia

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.

Organo di Garanzia Interno

1. L'*Organo di Garanzia interno* all' Istituto è formato da:
    - un docente dell'Istituto designato dal Collegio Docenti, un docente nominato in seno al Consiglio di Istituto,
    - un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe,
    - un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.
    - un ATA designato dal Consiglio di Istituto
    - Membro di diritto e il Dirigente Scolastico che svolge funzioni di presidente.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di

obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.
4. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
5. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
6. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
7. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
8. Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
9. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Organo di garanzia regionale

1. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
2. L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 9 - Procedimento per i ricorsi

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.
2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difesivi.
3. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti ed a chiunque ne farà richiesta.
2. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

3. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.
4. Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati entro il 31 dicembre, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal dirigente scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Individuazione delle sanzioni disciplinari

Art. 5 Infrazione

	Sanzione	Competenze
1. Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni a. Assenze "strategiche", in coincidenza delle verifiche, anche collettive b. Ritardi in ingresso c. Ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio di ora d. Uscite dalla classe non autorizzate e. Utilizzo del bar durante le ore di lezione f. Sosta nel cortile durante le ore di lezione	Annotazione sul registro Dopo 3 annotazioni ammonizione scritta con avviso della famiglia	Docente Coordinatore di classe
2. Reiterato ritardo nella giustificazione di assenze, ritardi, uscite anticipate stabilite dalla scuola a. Mancata giustificazione di un'assenza o di un ritardo il giorno dopo il rientro Mancata firma del genitore a garanzia del ricevuto avviso di un'uscita anticipata comunicata dalla scuola (nel caso di alunno minorenne)	Annotazione sul registro Dopo 3 annotazioni ammonizione scritta con avviso della famiglia	Docente Coordinatore di classe
3. Incuria dell'ambiente scolastico (che non dà luogo a danneggiamenti) a. Mancato mantenimento della pulizia dell'ambiente e degli arredi scolastici (cartacce, scarti di cibo o residui di varia natura lasciati su banchi, sedie, nelle aule e negli altri locali dell'istituto) b. Cavi delle Lim estratti dall'apposito contenitore del notebook c. Distruzionedi materiale di aula come cancellini,gessetti,… d. Altro	Annotazione sul registro Dopo 3 annotazioni ammonizione scritta con avviso della famiglia	Docente Coordinatore di classe
4. Mancato rispetto della norma sul fumo a. Fumo (anche di sigarette elettroniche) nei bagni o altri locali interni all'istituto	Ammonizione scritta sul registro (alla seconda avviso della famiglia) Multa come da normativa in vigore	Docente

Recidiva dopo ammonizione scritta per le infrazioni 1-2-3-4 (per le quali hanno un valore anche le note di classe)	**1 giorno di sospensione** (nel caso del mancato rispetto della norma sul fumo, recidiva dopo la seconda ammonizione scritta)	Consiglio di classe
5. Reiterato disturbo delle attività didattiche a. Mancanza di materiale didattico b. Interruzioni continue del ritmo delle lezioni da parte del singolo o di gruppi c. Uso del cellulare in classe in particolare durante le verifiche d. Registrazioni audio non autorizzate e. Lancio di oggetti non contundenti f. Occultamento del materiale didattico dei compagni (zaini, astucci,…) g. Comportamento riprovevole (urla, schiamazzi) durante la lezione o all'entrata, uscita, cambio dell'ora, durante gli spostamenti all'interno del plesso scolastico h. Altro comportamento non consono al regolare e sereno svolgimento delle lezioni	Annotazione sul registro Dopo 3 annotazioni ammonizione scritta con avviso della famiglia Alla prima recidiva,dopo ammonizione scritta, **sospensione da due a tre giorni**	Docente Coordinatore di classe Consiglio di Classe
6. Incuria dell'ambiente scolastico (che dà luogo a danneggiamenti) a. Danneggiamento di attrezzature e strutture (vetri, serrande, pannelli, muri, bagni, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nella palestra...) b. Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza e/o di disposizioni del DS c. Manomissione degli impianti antincendio e di sicurezza d. Manomissione o alterazione di documenti scolastici (libretto delle giustificazioni, pagelle, registri di classe, verifiche etc.) e. Altro	**Sospensione da quattro a cinque giorni più riparazione e/o risarcimento del danno**	Consiglio di classe
7. Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale dell'istituto o stabilite dal Regolamento d'Istituto a. Reiterati comportamenti di cui ai punti da 1 a 6 b. Comportamentie/o diffusione di materiali inneggianti al razzismo e/o discriminazioni culturali, etniche, religiose, politiche c. pubblicazione in rete (FB, blog, YouTube e/o altro) di materiale registrato nella scuola senza autorizzazione del DS e del Docente d. diffusione di immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet e/o altro e. visione di siti illegali durante l'utilizzo scolastico del computer f. mancato rispetto delle norme sulla privacy g. violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati (laboratori, palestra…) h. rifiuto di fornire le proprie generalità e la classe di appartenenza o indicazione di classe e generalità false ad un docente o ad altro lavoratore della scuola che intervenga per bloccare e sanzionare un	**Sospensione da sei a sette giorni**	Consiglio di classe

comportamento scorretto i. possesso di oggetti contundenti o sostanze stupefacenti		
8. Allontanamento dall' Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta, durante le ore di lezione	**Sospensione da otto a nove giorni**	Consiglio di classe
9. Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio nell' Istituto (pubblici ufficiali), nei confronti di altri alunni o di terzi a. Violenta aggressione verbale b. Uso di termini diffamatori e adozione di comportamenti gravemente offensivi e lesivi della dignità della persona c. furto d. altro	**Sospensione da 10 a 11 giorni**	Consiglio di classe
10. Alterchi tra studenti con ricorso a vie di fatto	**Sospensione da 12 a 15 giorni**	Consiglio di classe
11. Reati commessi o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone	**Sospensione da 16 giorni fino a termine lezioni**	Consiglio di Istituto
12. Con riferimento alle fattispecie di cui al punto11, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.	**Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato**	Consiglio di Istituto

Le norme contenute nel presente regolamento sono applicabili anche in caso di infrazioni disciplinari commesse durante scambi culturali, soggiorni- studio o altre esperienze formative in Italia,in Europa o in altre Nazioni con le seguenti integrazioni:

1) per mancanze disciplinari molto gravi, che offendono e ledono la dignità, l'immagine e la moralità dell'istituzione scolastica; per infrazioni che provochino danni morali, psico-fisici, che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e che possono configurare un fatto previsto dalla legge come reato in Italia o nello Stato ospitante o che possano arrecare danno al progetto educativo in atto, il responsabile del progetto e gli accompagnatori, informato il Rettore – Dirigente scolastico e avvisata la famiglia, possono stabilire l'immediato rimpatrio, a spese della famiglia stessa, dell'alunno/a che si sia reso/a responsabile di tali atti.

2) A tale sanzione andranno a sommarsi, al termine del periodo di scambio, soggiorno-studio o altra esperienza formativa, quelle inflitte dagli organi scolastici competenti, secondo la procedura indicata dal presente regolamento.

Recidiva

In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dall'irrogazione di una sanzione relativa ad essa, si deve procedere all'irrogazione della sanzione immediatamente superiore.

Attenuanti

In caso di infrazioni del tipo 5-6-7-8-9-10 da parte di alunni di nota correttezza, le infrazioni possono essere ridotte di un terzo rispetto al minimo previsto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 dello Statuto, allo studente può essere offerta dall'organo competente all'irrogazione la **possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.**

Le attività proponibili sono le seguenti:

- Pulizia o ripristino di giardini**,** locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati.
- Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre.
- Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso.

In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con l'alunno e la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.